

Spett.le
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino

A mezzo PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

Milano, 31 ottobre 2017

Prot. CTI 645/2017

Re: Documento di consultazione per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018 (Delibera n. 120/2017).

OSSERVAZIONI DI CAPTRAIN ITALIA S.R.L.

Captrain Italia S.r.l. (“**Captrain**”), presente sin dal 1998 nel mercato italiano dei servizi di trasporto ferroviario di merci, accoglie con favore l’iniziativa dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“**Autorità**” o “**ART**”) di sottoporre a consultazione pubblica, tramite la delibera n. 120/2017 del 5 ottobre 2017 (“**Delibera**”), le modalità di determinazione del contributo ex art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011 dovuto per l’anno 2018.

Le osservazioni che seguono si concentrano esclusivamente sulla “misura del contributo”, in risposta, cioè, al quesito n. 2 dell’Autorità, che fa riferimento al punto 2) del documento di consultazione (Allegato A alla Delibera).

1. Considerazioni preliminari.

Ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011 l’ART deve determinare annualmente l’aliquota del contributo al suo funzionamento che viene posto a carico delle imprese, aliquota che non potrà in nessun caso eccedere il tetto massimo dell’uno per mille del fatturato.

A questo proposito, Captrain rileva *in primis* che la misura dell’aliquota è aumentata nell’ultimo anno (contributo dovuto per l’anno 2017): mentre il contributo dovuto all’ART per gli anni 2014, 2015 e 2016 era stato pari allo 0,4 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato (cfr. delibere ART n. 10/2014, n. 78/2014 e n. 94/2015), l’aliquota per l’anno 2017 è stata incrementata allo 0,6 per mille (cfr. delibera ART n. 139/2016).

Pur riconoscendo che l’ammontare dell’aliquota è individuata dall’ART tramite il bilancio di previsione per l’esercizio seguente e, dunque, a copertura del fabbisogno stimato dall’Autorità, Captrain osserva, a livello generale, che un eventuale ulteriore aumento, per l’anno 2018, dell’aliquota del contributo di cui all’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011 mal si concilierebbe:

- (i) con la *spending review* attuata dall’Autorità,
- (ii) con l’incremento generale del fatturato del comparto trasporti, circostanza che, di per se stessa, consente all’Autorità un effettivo maggior prelievo tramite il contributo a carico delle imprese che operano nei settori oggetto di regolazione anche a fronte di un’aliquota invariata o eventualmente ridotta,
- (iii) con il *trend* di diminuzione, nel quadriennio 2014-2017, del livello degli oneri a carico delle imprese per il contributo al funzionamento delle altre autorità amministrative indipendenti¹.

Per tale ragione Captrain auspica che l’ammontare del contributo, per l’anno 2018, non superi lo 0,6 per mille del

¹ Si vedano in proposito, quanto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il comunicato stampa del 19 aprile 2017 (rinvenibile all’indirizzo <http://www.agcm.it/stampa/news/8720-ridotta-1%E2%80%99aliquota-del-contributo-per-il-finanziamento-dell%E2%80%99autorit%C3%A0-antitrust.html>) e, quanto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le delibere AGCOM n. 431/16/CONS, n. 605/15/CONS, n. 567/14/CONS e n. 547/13/CONS.

Captrain Italia Srl

Via Toffetti 104 - 20139 Milano

Tel. (+39) 02 53 85 35 - Fax (+39) 02 53 45 30

www.captrain.it

CAP. SOC. EURO 600.000 IV. - C.C.I.A.A. MILANO 211882/1998 - CODICE FISCALE E PART. IVA. 12568710151

SOCIO UNICO: TRANSPORT FERROVIAIRE HOLDING

Captrain Italia ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa d’impresa

fatturato risultante da bilancio approvato, ovverosia il livello fissato per l'anno 2017 con la delibera 139/2016, e che, anzi, possa essere ridotto e riportato ai livelli dei contributi fissati per gli anni 2014-2016.

2. Sulla nozione di fatturato rilevante di fini del computo dell'aliquota.

Ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011 il contributo non deve essere superiore all'uno per mille del "fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio".

La Delibera, al **punto 2 lett. a)** dell'Allegato A, propone di intendere il "fatturato" come la sommatoria degli importi di cui alle voci A1 e A5 del conto economico, senza alcuna ulteriore precisazione.

Per contro, la medesima Delibera, al **punto 2 lett. b)** dell'Allegato A, propone di escludere dal totale dei ricavi gli "eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità". Tale previsione si combina con il punto 1 dell'Allegato A alla Delibera laddove, facendo propria la ricognizione effettuata dall'ART con la delibera n. 75/2017, elenca, *sub* lett. a) – m), i settori rientranti nella sfera di competenza dell'Autorità.

Captrain ritiene che le previsioni di cui alle lettere a) e b) del punto 2 ("misura del contributo") dell'Allegato A alla Delibera debbano essere meglio raccordate, anche al fine di fornire agli operatori maggiore chiarezza. Il contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011 deve, infatti, essere parametrato esclusivamente sul fatturato delle imprese onerate che sia stato generato nei settori individuati dalla citata delibera ART 75/2017, di cui all'elencazione al punto 1) dell'Allegato A alla Delibera.

Per quanto riguarda Captrain in particolare, i ricavi che possono costituire il "fatturato" rilevante ai fini del contributo dovuto all'ART sono esclusivamente quelli derivanti dai "servizi di trasporto ferroviario di merci" (cfr. lett. e) di cui al punto 1 dell'Allegato A alla Delibera) e dai "servizi accessori al trasporto ferroviario di merci" (cfr. lett. k) di cui al punto 1 dell'Allegato A alla Delibera).

L'attuale formulazione del punto 2 lett. a) dell'Allegato A alla Delibera crea, invece, incertezza. Il riferimento senza alcuna precisazione e/o limitazione anche ai ricavi classificati sotto la voce A5 del conto economico potrebbe infatti indurre le imprese a includere nel "fatturato" anche ricavi che non conseguono ad attività rientranti nell'ambito della regolazione dell'Autorità.

Su questo punto Captrain osserva quanto segue:

- (i) Nella voce A5 del conto economico sono classificate le componenti di reddito derivanti dalle cosiddette "gestioni accessorie" (ovverosia quelle "non caratteristiche") che, diversamente da quelle ricadenti sotto la voce A1, possono non rispecchiare i ricavi per le attività soggette a regolazione dell'ART. Una componente importante infatti è per esempio costituita dallo "sconto pedaggio", sussidio governativo al settore. Includere nel "fatturato" rilevante ai fini del computo dell'aliquota annuale di contributo al funzionamento dell'Autorità anche tutti gli importi di cui alla voce A5 (come suggerisce il punto 2 a) dell'Allegato A alla Delibera) comporterebbe, invero, a carico delle imprese una indebita sovra-contribuzione, priva di qualsivoglia giustificazione;
- (ii) Includere nel "fatturato" rilevante ai fini del computo dell'aliquota annuale dovuta all'ART anche tutti gli importi di cui alla voce A5 del conto economico comporterebbe, inoltre, un disallineamento dell'Autorità rispetto alla prassi delle altre autorità amministrative indipendenti in tema di oneri contributivi a carico delle imprese. I contributi alle spese di funzionamento delle altre autorità amministrative indipendenti (AGCM, AGCOM e AEEGSI) sono infatti generalmente parametrati sul fatturato annuale corrispondente ai soli importi della voce A1 del conto economico. Più precisamente:
 - (a) il contributo a carico delle imprese dovuto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è calcolato sulla sola voce A1 del conto economico (cfr. FAQ rinvenibili all'indirizzo <http://www.agcm.it/risposte-alle-domande-piu-frequenti.html>, in particolare la risposta C.2),
 - (b) il contributo a carico delle imprese dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni corrisponde a una aliquota annuale calcolate sugli importi di cui alla sola voce A1 del conto economico (cfr. l'articolo 2 delle delibere AGCOM n. 463/16/CONS, n. 182/17/CONS, n. 605/15/CONS, n. 567/14/CONS e n. 547/13/CONS),
 - (c) il contributo a carico delle imprese dovuto all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è calcolato sulle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente le attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 384/2017/A (ovverosia, attività ricadenti nell'ambito della regolazione dell'AEEGSI) e desumibili dall'ultimo conto economico chiuso ed approvato, laddove per quanto attiene i ricavi della gestione accessoria dell'impresa, ovvero quelli ricompresi nella voce A5 gli stessi devono essere assoggettati al contributo soltanto se riferibili alle attività indicate all'articolo 2 del menzionato Allegato A alla deliberazione 384/2017/A (cfr. FAQ rinvenibili all'indirizzo

<https://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-contributo11.htm>, in particolare la risposta 8).

- (iii) In considerazione del fatto che per comprovare l'esclusione di ricavi le imprese sarebbero tenute ad allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/conciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto), oltre a presentare una relazione, attestata dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale, che illustri in modo sintetico, chiaro e puntuale le ragioni per cui le suddette voci risulterebbero escluse dal calcolo del contributo, operare e documentare l'espunzione dalla voce A5 di quei ricavi attribuibili alle "gestioni accessorie" non pertinenti con le attività d'impresa soggette alla regolazione dell'ART potrebbe risultare non agevole per le imprese. Per tale ragione, nell'ottica di una semplificazione degli oneri documentali a carico delle imprese nonché dei rapporti ART-imprese, potrebbe essere preferibile stabilire che, ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011, il "fatturato" rilevante corrisponda esclusivamente ai ricavi classificati sotto la voce A1 del conto economico.

Si ritiene, in conclusione sul punto, che l'emanando provvedimento finale di determinazione del contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2018 in punto nozione del "fatturato" rilevante dovrà, dunque, riferirsi ai soli importi di cui alla voce A1 del conto economico, salvo (eventualmente) precisare che gli importi classificati sotto la voce A5 che corrispondano a ricavi da attività ricadenti nei settori di competenza dell'ART, individuati nella delibera ART 75/2017 (e all'articolo 1 dell'emananda delibera), dovranno essere sommati a quelli di cui alla voce A1 del conto economico.

3. Sui ricavi da escludere.

La Delibera, al **punto 2 lett. b)**, individua (*sub (i) – (vii)*) una serie di ricavi dell'impresa che devono essere esclusi dal "fatturato" rilevante ai fini del contributo.

In proposito, in ragione del fatto che il trasporto di merci su rotaia è caratterizzato dal frequente ricorso alla subfornitura, Captrain osserva che l'elencazione dei ricavi esclusi dovrebbe essere integrata includendo espressamente anche:

- (i) i ricavi derivanti dallo svolgimento in subappalto, sul territorio nazionale, di attività oggetto di affidamento da parte di operatori italiani che, a loro volta, rientrano tra i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale all'ART, come d'altra parte confermato dall'Autorità nella sua nota di precisazioni del 15 giugno 2017 inviata all'associazione FerCargo in risposta a una richiesta di chiarimenti relativamente alla delibera ART n. 139/2016 concernente la misura e le modalità di versamento per l'anno 2016 del contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011. Diversamente, si assisterebbe a una ipotesi di *double counting*, ai fini della determinazione del contributo, di una medesima attività e dei corrispondenti ricavi, che verrebbero infatti computati sia in capo al concedente sia al concessionario,
- (ii) la "quota" di fatturato derivante dallo svolgimento tramite ricorso a subappalto a operatori stranieri della parte di un trasporto internazionale che si svolge fuori dal territorio italiano. In effetti, ai fini del contributo di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011, i ricavi di un trasporto internazionale, che sono interamente fatturati al cliente dall'operatore soggetto al contributo all'ART, devono essere "depurati" e resi al netto dei costi che il medesimo sostiene a titolo di corrispettivo che viene versato al subappaltatore straniero, impresa di trasporti non soggetta al contributo all'ART, per lo svolgimento della parte del trasporto sul territorio estero.. Diversamente, verrebbero assoggettati al contributo per il funzionamento dell'Autorità ricavi che non sono tali, in quanto al lordo dei costi del ricorso a un operatore straniero.

** **

Captrain rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.



Mauro Pessano
Amministratore Delegato